



**AL SIG. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI**  
**protocollo.prefna@pec.interno.it**

**AL SIG. QUESTORE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI**  
**Dipps151.00F0@pecps.poliziadistato.it**

**AL SIG. DIRIGENTE IL REPARTO MOBILE DI NAPOLI**

**e, p. c., ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DI E.S. POLIZIA ... ROMA**

**AL PERSONALE ISCRITTO**

**LORO UFFICI**

**Oggetto: - Adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro».**

Giovedì 2 luglio, i "Datori di Lavoro" e i sindacati di riferimento di milioni di loro dipendenti hanno firmato il "protocollo quadro" per «l'adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro».

Tale intesa, sottoscritta al Ministero del Lavoro e sotto l'egida di quel dicastero, chiude un tavolo di lavoro e una ipotesi in tal senso già avviati nell'anno 2023, quando già la drammatica situazione climatica aveva evidenziato la necessità di salvaguardare i lavoratori quando le temperature risultano superiori a 35° centigradi, includendo nella valutazione anche la temperatura percepita, più elevata di quella reale.

Il documento stabilisce che dovranno essere predisposti piani di sicurezza e di coordinamento che identifichino **aree di ristoro** adeguate alle pause, ma anche **la possibilità di anticipare o posticipare l'orario di lavoro**, prevedere accessi all'ombra e fornitura di bevande.

Su questo punto, in particolare, dobbiamo evidenziare che abbiamo già posto la questione relativa allo svolgimento per il personale del Reparto Mobile, dell'attività di addestramento operativo e alle esercitazioni di tiro.



Queste attività si svolgono necessariamente all'aperto, con temperature molto elevate, non di rado dopo una precedente giornata di servizio di Ordine Pubblico già molto stressante sotto il profilo psico-fisico e della durata ben oltre l'orario ordinario, in assetto da O.P..

In entrambi i casi il personale non ha la possibilità di fare una pur necessaria pausa per rinfrescarsi o ristorarsi, per la mancanza di adeguate strutture logistiche (e in condizioni igieniche non ottimali).

Per questo chiediamo un autorevole intervento affinché queste attività di addestramento, durante il periodo in cui il calore diviene davvero insopportabile, siano sospese, anche in considerazione che il personale che le svolge è già molto esperto in quelle materie e una temporanea sospensione, che ne salvaguardi la salute anche per poter svolgere al meglio i servizi d'istituto, riteniamo sia una scelta oculata oltre che segno di sensibilità nei loro confronti.

Tornando all'accordo, questo ruota attorno a quattro punti fondamentali: **la riorganizzazione di turni e orari di lavoro**, anche per quel che riguarda la rimodulazione delle ore di servizio in modo da soddisfare - comunque - sia le esigenze del personale sia la necessità di effettuare i necessari servizi d'istituto; **abbigliamento**, prevedendo adeguati indumenti e dispositivi di protezione individuale da indossare a protezione dei lavoratori; **informazione e formazione e sorveglianza straordinaria**.

Per dare stabilità e continuità a quanto indicato nel protocollo, si dovranno **attivare «tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali»** e gli accordi trovati potranno poi diventare parte integrante dei relativi contratti collettivi nazionali. Gli snodi più pratici vengono lasciati così agli accordi di settore o locali, **che tengano conto anche di specifiche realtà territoriali dal punto di vista climatico**

Questo accordo raccoglie le indicazioni della Comunità Europea, tanto che alcuni Paesi membri, particolarmente esposti a temperatura estreme – esattamente come l'Italia – hanno già previsto una serie di tutele per i lavoratori “a rischio” in periodi particolarmente critici, come il “congedo climatico” o l'adozione di obblighi per i Datori di Lavoro nel rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

Giova evidenziare che in tutta Europa le statistiche indicano un aumento del 42% delle morti sul luogo di lavoro legate al caldo e che perfino l'Oms ha certificato che nel 2022 le morti dovute al clima (in generale, non solo sul lavoro) sono state 61.000. Numeri che rendono particolarmente necessario riflettere sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

Per questo motivo, riteniamo si debbano tempestivamente applicare le linee guida del protocollo (che di seguito si trascrive) anche per le donne e gli uomini della Polizia di Stato impegnati sia nei servizi esterni nelle ore più calde ed esposti direttamente ai raggi solari, indossando caschi e altri DPI che aumentano la percezione del calore fino a livelli oggettivamente insopportabili e pericolosi per la salute, sia in locali privi di sistemi di condizionamento ove si raggiungono

temperature che riducono i livelli di concentrazione del personale, con una ricaduta – oltre che sulla loro salute – anche sulla capacità lavorativa.



Riteniamo sia indispensabile, quindi, avviare con urgenza un confronto a livello ministeriale sia col Dipartimento della P.S. sia con i “datori di Lavoro” in ambito provinciale, finalizzato a trovare immediati accordi che – successivamente – dovranno essere parte integrante di contratto nazionale, A.N.Q. e Accordi Decentrati.

Auspichiamo, quindi, che le SS.LL. vogliano convocare – con opportuna tempestività - “tavoli tecnici” mediante i quali valutare gli aspetti critici già riconosciuti nel citato protocollo e individuare soluzioni quanto mai necessarie a salvaguardia della salute delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Nell’attesa di conoscere le determinazioni delle SS.LL., si porgono distinti saluti.

Napoli, 7 luglio 2025

Il Segretario generale Provinciale

*Pietro Alfinito*

## **Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.**

**XX giugno 2025**

Il cambiamento climatico sta seriamente compromettendo la futura sostenibilità ambientale ed economica a livello globale comportando, allo stesso tempo, l'esposizione delle lavoratrici e dei lavoratori ad ulteriori rischi per la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare per quelle che più direttamente ne subiscono gli effetti di danno.

Ferme restando le misure per la prevenzione dei rischi connessi alle differenti condizioni climatiche previste specificatamente mediante indicazioni e misure per la popolazione dettate dal Ministero della Salute, vanno considerati specifici aspetti connessi allo svolgimento di alcune mansioni lavorative, nell'ambito di differenziati settori, territori, attività lavorative e processi industriali e lavorativi, che potranno trovare declinazione mirata attraverso interventi di regolazione contrattuale, anche siglando mirate intese tra le parti ai diversi livelli, per migliorare le tutele, adottando procedure concordate di prevenzione dei rischi determinati dalle emergenze.

È noto, infatti, che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia specialmente per alcuni contesti lavorativi nei quali sono previste mansioni dove è richiesto lo svolgimento di lavorazioni in ambienti all'aperto (c.d. outdoor) e anche nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici c.d. indoor, costretti a svolgerle in condizioni non adeguate al rispetto dei criteri minimi di tutela. Ad esempio, al fine, pertanto, di attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo, il datore di lavoro si deve avvalere del bollettino ufficiale di previsione e allarme riferita alla propria città (sito di riferimento: [www.salute.gov/caldo](http://www.salute.gov/caldo)), ovvero di altri strumenti idonei, effettuando un costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche.

A fronte delle disposizioni previste dalla decretazione specifica, in particolare sulla regolazione degli ammortizzatori sociali, utilizzabili per le suddette emergenze e nei 2 termini previsti per i diversi settori produttivi (CIGO, CISOA), demandando ai provvedimenti delle Amministrazioni coinvolte (INL, INAIL, MdS) per quanto concerne le regole generali di tutela della salute e sicurezza, emessi espressamente per la gestione delle emergenze, il presente protocollo promuove le buone pratiche al

fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche.

L'obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Particolare attenzione viene posta, ad esempio, agli strumenti dell'informazione, della formazione, della prevenzione, della corretta attuazione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi, al fine di determinare misure adeguate di tutela, contribuendo a realizzare un contesto di lavoro più sano e sicuro, migliorando il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, promuovendo e sviluppando, attraverso il sistema proprio del modello prevenzionale e all'interno delle relazioni industriali, una attività specifica contrattuale mirata.

Le Parti firmatarie del presente protocollo intendono indicare, in una cornice di buone prassi, percorsi di intervento e misure condivise, valide anche nel caso di presenza di studenti in PCTO o nelle altre forme di istruzione e formazione e di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008, che declinati nei diversi eventuali accordi attuativi riferibili ai contesti lavorativi settoriali, territoriali e aziendali, mediante la partecipazione delle rappresentanze sindacali (contrattuali e specialistiche) ai diversi livelli potranno costituire, sulla base delle esigenze e condizioni specifiche, la base fondamentale per puntare a coniugare le tutele con la continuità dello svolgimento del lavoro.

### **Si stabilisce che**

i datori di lavoro, fermo restando l'obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscono agli accordi attuativi del presente protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei 3 rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l'esposizione ad alte temperature, nell'ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

La valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 deve pertanto includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 180 in materia di microclima<sup>1</sup>. Così, il suo aggiornamento e il relativo documento, ai sensi dell'art.29 del medesimo decreto legislativo.

In ambito emergenziale, quale declinato dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente adottate dalle autorità, le parti sindacali e datoriali, alla luce del presente protocollo, si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.

Il presente protocollo quadro intende valorizzare le iniziative (anche contrattuali) già assunte in sede nazionale di categoria, territorio o azienda. Di seguito alcuni possibili temi di intervento, in un quadro di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l'azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali sopracitati in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo periodo:

**1. Informazione/formazione**

**2. Sorveglianza sanitaria**

**3. Abbigliamento/indumenti/dpi**

**4. Riorganizzazione turni e orari di lavoro**

---

*I Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto legislativo 81 del 2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell'inizio delle lavorazioni, ecc. Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all'interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l'idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l'anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l'accesso all'ombra, ecc., come previsto dall'articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.*

---

In relazione all'adozione degli accordi attuativi del presente Protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall'Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.

Le parti auspicano che gli eventuali provvedimenti adottati in sede locale tengano conto delle indicazioni eventualmente adottate in attuazione del presente Protocollo quadro.

### **Verifica e aggiornamento del protocollo**

Nell'ambito della verifica dell'applicazione dell'attuazione delle indicazioni previste nel presente protocollo le Parti si incontreranno periodicamente e comunque entro sei mesi dalla sua sottoscrizione. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa congiunta dei soggetti firmatari del presente Protocollo, specifici Gruppi di lavoro per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle Autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per la gestione delle emergenze climatiche,

### **Supporto al protocollo**

Le parti sottoscrittrici del presente Protocollo quadro richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l'impegno di supportarne l'efficacia adottando tutte le misure necessarie:

- per assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela (ad esempio, quelli legati all'ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale. In particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa;
- Per supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell'orario di lavoro, nell'orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l'applicazione;
- Per qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi qui considerati.

Roma 02 luglio 2025